

CONCORSI PUBBLICI: Posti di referendario della Corte dei Conti - Esclusione - Mancata osservanza, da parte della Commissione, dello specifico *iter* procedimentale, previsto per la correzione delle prove scritte, dalla *lex specialis* - Illegittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. I, 18 febbraio 2022, n. 1986

“[...] Le descritte modalità, oltre a costituire un autovincolo per l’amministrazione, rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione, laddove i voti finali per ciascuna prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso direttamente dall’organo collegiale.

La valutazione finale si compone, cioè, dei due sopra riferiti momenti procedurali, strutturalmente autonomi e distintamente documentabili.

Ciò spiega, per altro, proprio la seconda previsione, sopra trascritta, del verbale n. 18, laddove si prevede che la commissione proceda ad assegnare “...a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica motivazione...”, cioè recependo i voti singoli e mediando gli stessi attraverso il giudizio collegiale finale, motivatamente preso.

La sintetica motivazione non è altro che la discussione che, recependo i singoli voti attribuiti alle 4 prove dai ciascun commissario, ne opera, appunto, la sintesi, così giungendo al voto finale.

Ciò chiarito, dagli atti di causa, viceversa, e in particolare dall’analisi del verbale [...], non risulta che siano stati compiuti i sopradescritti passaggi, imprescindibili al fine di approdare ad una valutazione motivata e trasparente sugli elaborati di parte ricorrente [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, riguardanti il concorso per titoli ed esami a 25 posti di referendario, indetto con decreto del 27 marzo 2018 dal Presidente della Corte dei Conti.

L’istante, non avendo raggiunto il punteggio minimo prescritto dal bando, calcolato in base alla media dei voti di ciascuna delle quattro prove concorsuali, ha contestato la legittimità delle operazioni di correzione, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:

a. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90 per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e uguaglianza tra i concorrenti. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento della causa tipica, per palese illogicità e contraddittorietà tra provvedimenti emessi, per palese travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

b. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del bando di concorso e della normativa di legge richiamata. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1 DPR 617/1965, art. 12, 13 e 16 R.D. n. 1860/1925, come modificati da DPR 28/1949. Violazione e mancata applicazione del DPR 487/1994 e del D. LGS. n. 165/2001, L. 190/2012 e DPR 62/2013, art. 51 cpc, della normativa concorsuale e principi generali in tema di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità.

c. Violazione e falsa applicazione artt. 11, 12 e 15 DPR 487/1994, 51 cpc e dei principi generali di concorso e degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Sotto un primo profilo, l'esponente ha contestato la violazione degli articoli 1 DPR 617/1965, nonché degli articoli 12, 13 e 16 del r.d. 1860/1925, richiamati dall'articolo 10 del bando di concorso, posto che mancherebbe la verbalizzazione delle singole operazioni di voto per ogni singolo elaborato, la scheda analitica negli elaborati dei candidati, l'indicazione del voto espresso da ogni singolo commissario, l'annotazione in calce a ciascun elaborato del voto definitivo espresso in lettere dalla commissione, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Sotto altro aspetto, il ricorrente censura la correzione dei propri elaborati, lamentando un erroneo giudizio valutativo da parte della commissione, come più diffusamente esposto in ricorso.

Lamenta altresì l'anomala durata della correzione, atteso che nel giorno indicato in atti (il 18 gennaio 2019) sarebbero stati corretti circa 52 elaborati in sole quattro ore; dal che, secondo il ricorrente, un indice di frettolosità e superficialità nella valutazione dei compiti.

Con un terzo motivo di ricorso, l'esponente contesta la violazione della normativa concorsuale in tema di incompatibilità, posto che non risulterebbero le dichiarazioni con cui i commissari dovevano attestare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, regolarmente notificati e depositati il 16 dicembre 2019, con i quali ha altresì gravato gli ulteriori atti in epigrafe indicati, tra cui la graduatoria definitiva del concorso de quo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 5 novembre 2019, lamentandone l'illegittimità derivata in forza delle medesime contestazioni già articolate nell'atto introduttivo.

L'esponente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati.

Si sono costituite in giudizio la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 5875/2019, resa alla camera di consiglio dell'11 settembre 2019, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.

La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 17 novembre 2021.

2. Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio la fondatezza del ricorso per la ricorrenza dei vizi di motivazione e di violazione di legge, denunciati con i primi due motivi di diritto.

Dalla normativa richiamata, dalla lettura del bando di concorso, ma soprattutto dalla lettura del verbale n. 18 del 9 gennaio 2019 della commissione esaminatrice del concorso de quo, emerge il preciso iter che doveva essere seguito nella correzione degli elaborati.

Dopo aver delineato i criteri di correzione, il riferito verbale precisa che “...*la commissione decide, inoltre, che il voto finale attribuito a ciascun elaborato e costituente la sommatoria dei voti espressi da ciascun commissario, secondo le disposizioni del bando di concorso, sarà accompagnato da una sintetica motivazione.*”

Appresso, il medesimo verbale prevede che, all’esito dell’apertura del relativo contenitore e della numerazione delle buste, si proceda alla lettura collegiale degli elaborati e ultimata la lettura di ogni tema, “...*la commissione medesima proceda ad assegnare a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica motivazione...*”.

Le descritte modalità, oltre a costituire un autovincolo per l’amministrazione, rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione, laddove i voti finali per ciascuna prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso direttamente dall’organo collegiale.

La valutazione finale si compone, cioè, dei due sopra riferiti momenti procedurali, strutturalmente autonomi e distintamente documentabili.

Ciò spiega, per altro, proprio la seconda previsione, sopra trascritta, del verbale n. 18, laddove si prevede che la commissione proceda ad assegnare “...*a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica motivazione...*”, cioè recependo i voti singoli e mediando gli stessi attraverso il giudizio collegiale finale, motivatamente preso.

La sintetica motivazione non è altro che la discussione che, recependo i singoli voti attribuiti alle 4 prove dai ciascun commissario, ne opera, appunto, la sintesi, così giungendo al voto finale.

3. Ciò chiarito, dagli atti di causa, viceversa, e in particolare dall’analisi del verbale n. 21 del 18 gennaio 2019, non risulta che siano stati compiuti i sopradescritti passaggi, imprescindibili al fine di approdare ad una valutazione motivata e trasparente sugli elaborati di parte ricorrente.

La scheda n. 51 riporta semplicemente i voti finali delle 4 prove e la sigla a fianco dei commissari, esprimendo direttamente una valutazione collegiale numerica sugli elaborati, accompagnata da una sintetica motivazione su ogni prova.

La stessa difesa erariale ha, in sostanza, ammesso che non vi era stata la previa attribuzione dei voti a cura dei singoli membri della commissione ed ha altresì implicitamente riconosciuto che era stata direttamente la commissione ad attribuire i voti finali, quali giudizi già definitivi, in quanto esito di una discussione collegiale.

Si aggiunga che non vi è alcuna prova documentale ovvero verbalizzazione, nè del momento valutativo di ciascun commissario sulle singole prove, né, tantomeno, del giudizio di sintesi operato dalla commissione, se non una ellittica dicitura secondo cui la commissione, ultimata la lettura, assegna “...a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica motivazione...” (la quale conferma l’assenza della previa votazione da parte dei membri, *singulatim*, ad ogni elaborato).

Gli è che, va ribadito, la correzione degli elaborati di un concorso (ancor di più un concorso così prestigioso ed importante quale quello di cui si verte) non può certo prescindere dalla descritta procedimentalizzazione e cioè dalla obbligata scansione in due fasi: l’una rappresentata dall’assegnazione dei voti da parte dei singoli commissari, la seconda costituita dalla valutazione unitaria della commissione che procede alla somma dei singoli voti e li sintetizza, motivando, nella votazione finale.

Solo così è dato comprendere l’iter della valutazione, consentendosi di riconoscere i singoli giudizi e, quindi, la loro combinazione nel giudizio finale della commissione.

Si aggiunga che il rinvio effettuato dall’articolo 10 comma 7 del bando, alle norme relative al concorso per l’accesso la magistratura ordinaria, che l’Avvocatura assume limitata solo “*per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio*”, non contraddice quanto sopra esposto in ordine all’inderogabile necessità di una cesura strutturale (e documentale) tra i due momenti.

Ritenere diversamente significherebbe vulnerare in maniera inammissibile il fondamentale principio della concorsualità, declinato come rispetto dell’obbligo di esaustiva motivazione e di trasparenza della procedura. Non si riuscirebbe, tra l’altro e per di più, a comprendere ed accertare se il voto finale sia la sommatoria dei singoli voti ovvero se la sommatoria sia corretta o viziata da errori di calcolo.

Il voto finale sarebbe null’altro che l’esito, insondabile, di un giudizio che nasce già collegiale e, per di più, sintetizzato in un numero affiancato da una brachilogica motivazione.

Condivisibilmente, parte ricorrente ha depositato documentazione afferente ad altri concorsi analoghi, nei quali, correttamente, si è proceduto a verbalizzare e documentare l’espressione di voto

dei commissari, nella relativa scheda, proprio onde consentire poi di ricostruire l'iter motivazionale che conduce al giudizio di sintesi finale ad opera dell'organo collegiale.

4. Il ricorso deve dunque essere accolto, in forza della ricorrenza dei sopra riferiti vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge, con assorbimento di ogni altra censura.

Ne consegue l'annullamento degli atti impugnati nei soli limiti di interesse del ricorrente, con obbligo conformativo, a carico dell'amministrazione, di procedere nuovamente alla correzione degli elaborati della parte istante per mezzo di diversa commissione, garantendo l'anonimato della rinnovazione dell'operazione da effettuare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le amministrazioni intimare a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO